Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile.

Sua Maestà il Re Imperatore, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, modificata dal R. decreto 5 luglio 1934, n. 1161, nella udienza del 1° febbraio 1937-XV ha conferito la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Alla memoria di *Gazzoni Valtero*, soldato nella 27ª Compagnia distrettuale il 17 maggio 1935 in Asmara (A.O.I.). — Accorso spontaneamente, primo fra un gruppo di militari, allo spegnimento dell'incendio di un autocarro, con esemplare coraggio e spirito di abnegazione, si prodigava generosamente e senza risparmiarsi, riportando gravissime ustioni al viso, in seguito alle quali, dopo alcuni giorni decedeva.

Staffa Corrado, camicia nera 82° battaglione, il 18 gennaio 1936 in Dolò (A.O.I.). — Si slanciava nel torrente Mai Dolò in soccorso di due commilitoni caduti in un profondo gorgo e dopo vari tentativi, durante i quali veniva ripetutamente colto da malore, riusciva a trarre a riva i corpi esanimi degl'infelici.

Vitagliano Gaetano, sottotenente del Genio, il 30 giugno 1936 in Callafo (A.O.I.). — Richiamato da grida di soccorso accorreva sulle sponde dello « Scebeli » ed accortosi che un militare, caduto in acqua, stava per annegare, si slanciava, ancora vestito, nella corrente resa insidiosa dalla presenza di coccodrilli e, raggiunto il pericolante che stava per scomparire dalla superficie, riusciva con poderosi sforzi a trarlo in salvo.

Romeo Giuseppe, tenente degli Alpini, il giorno 11 luglio 1936, torrente Daga Laghi (A.O.I.). — Con grande coraggio e manifesto pericolo della vita si slanciava nei vortici di un fiume in piena, in soccorso di un ascari che stava affogando e con grandi sforzi, per quanto duramente contuso, riusciva a trarlo a salvamento.

Abdullai Mohamed, Muntaz, il 30 ottobre 1936 in Dolo (A.O.I.). — Con ammirevole ardimento si slanciava nelle acque del « Giuba » in piena, in un punto infestato dai coccodrilli, in aiuto di tre donne indigene travolte dalla corrente e, dopo aver concorso con altri valorosi al salvataggio di una di esse, si rituffava riuscendo, con grave rischio della propria vita, a raggiungere ed a portare in salvo un'altra delle donne in imminente pericolo di annegamento.

Nella stessa udienza Sua Maestà il Re Imperatore ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottoindicate persone:

Cascioli Alfredo, carabiniere, il 17 maggio 1936 in Dolo (A.O.I.). — Di servizio ad un traghetto, accortosi dell'incendio di una capanna accorreva prontamente e, sfondatane una parete, con generoso slancio e rischio della propria vita riusciva a portare in salvo un fante che dormiva nell'interno del locale in fiamme.

Capovilla Giovanni, soldato nel 2° regg. pontieri, il 13 giugno 1936 in Dolo (A.O.I.). — Di servizio ad un traghetto sul « Giuba », visto cadere nel fiume un compagno di squadra, con ammirevole slancio si gettava in acqua in soccorso del camerata travolto dalla corrente, rischiando generosamente la vita nel vano tentativo di salvarlo.

Fragna Alessandro, sergente maggiore, il 20 giugno 1936 in Addis Abeba (A.O.I.). — Durante un incendio in un edificio adibito a dormitorio truppa, accorreva prontamente sul posto, provvedendo con energia a limitarne gli effetti, preservando, con opportuno isolamento, dalla distruzione, attigui edifici ed alloggi. Avuto sentore che un soldato, colto da crisi nervosa, stava per gettarsi nelle fiamme a scopo suicida, lo raggiungeva oltre la soglia del locale incendiato e, sprezzante del pericolo, malgrado l'esplodere di munizioni e bombe a mano, lo portava in salvo, qualche momento prima che l'edificio stesso crollasse.

Pietrasanta Alessandro, vicecaposquadra della M.V.S.N., il 23 giugno 1936 in Ueb (territorio dei Borana) (A.O.I.). — Incendiatosi un fusto di benzina ed appiccatesi le fiamme ad un autocarro sul quale si trovavano alcune casse di bombe, intuito il pericolo, montava al volante dell'autocarro e lo conduceva discosto in luogo isolato, evitando così che le fiamme si propagassero a tutto l'autoparco del battaglione. Si adoperava poi a domare l'incendio ad a porre in salvo il materiale.

De Sana Carlo, soldato 22ª Compagnia Z.A., il 10 luglio 1936 in Mai Ueri (Adua). — Con ardimento e sprezzo del pericolo si gettava nelle acque del « Mai Ueri » in piena traendone a salvamento due indigene che, sommerse dalla corrente, trovavansi in imminente e grave pericolo.

Auad Ben Camis, ascari, il 30 ottobre 1936 in Dolo (A.O.I.). — Si slanciava nel « Giuba » per portare soccorso a tre donne indigene travolte dai gorghi del fiume in piena, in un punto infestato dai coccodrilli e, con grave rischio della propria vita, riusciva, col concorso di altri valorosi, a trarre in salvo una delle pericolanti.

Obeit Salim, ascari, il 30 ottobre 1936 in Dolo (A.O.I.). — Si slanciava nel « Giuba » per portare soccorso a tre donne indigene travolte dai gorghi del fiume in piena, in un punto infestato dai coccodrilli e, con grave rischio della propria vita, riusciva, col concorso di altri valorosi a trarre in salvo una delle pericolanti.

(512)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2445.
Approvazione dello statuto della Regia università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Cagliari, approvato con R. decreto 16 dicembre 1934-XIII, n. 2400;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto della Regia università di Cagliari, approvato con R. decreto 16 dicembre 1934-XIII, n. 2400, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 128. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Cagliari.

TITOLO I. — *Parte generale.*

Art. 1.

L'Università di Cagliari comprende le seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia.

Art. 2.

Per ciascun corso il professore deve tenere almeno tre ore settimanali di lezioni in giorni distinti.

Art. 3.

Lo studente, al momento della immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui al regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno sono segnati i corsi che egli intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria annota le tasse e sopratasse pagate dallo studente.

Art. 4.

Lo studente ha l'obbligo di frequentare le lezioni dei corsi a cui si iscrive e non può essere ammesso agli esami relativi se non abbia riportato le firme di frequenza.

Art. 5.

Nessun anno è valido se lo studente non prende iscrizione ad almeno tre corsi, salve le disposizioni speciali delle singole Facoltà.

Art. 6.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 7.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Gli esami di profitto di tutte le Facoltà vengono sostenuti per singole materie, salvo che le Facoltà dispongano altrimenti e indichino nel manifesto annuale, di cui al regolamento generale universitario, gli aggruppamenti per le varie discipline.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà e si compongono di almeno tre membri, cioè di due professori ufficiali e di un libero docente o cultore della materia oggetto di esame.

Art. 8.

Lo studente può passare ad altra Università entro i primi due mesi dell'anno accademico.

Trascorso il mese di dicembre il Rettore può accordare il congedo, quando ritenga giustificata la domanda.

Art. 9.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi del regolamento generale universitario.

Art. 10.

L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente alla Facoltà e in una prova orale, nella quale il candidato deve sostenere una discussione sulla dissertazione e svolgere almeno due fra tre temi scelti da lui stesso in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione, ed accettati dalla commissione esaminatrice, salvo disposizioni contrarie delle diverse Facoltà.

La dissertazione scritta deve essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea e in numero di copie bastevoli per essere distribuite ai membri della commissione. I temi per l'esame orale debbono essere comunicati in segreteria almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 11.

La commissione per l'esame di laurea, salve le speciali disposizioni del presente statuto per le singole Facoltà, è costituita da undici membri, dei quali sette professori di ruolo od incaricati della Facoltà, e quattro liberi docenti o cultori delle materie insegnate nella Facoltà stessa.

In ogni caso un componente deve essere libero docente.

Art. 12.

Il laureato, che aspiri al conseguimento di altra laurea, può ottenere una abbreviazione di corso.

La Facoltà, alla quale egli intende inscriversi, tenuto conto degli studi da lui compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale può essere ammesso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi.

In ogni caso il richiedente deve essere fornito del titolo di studi medi stabilito per l'ammissione al corso di laurea cui aspira.

Art. 13.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione al numero minimo di insegnamenti indicato per ciascun corso di laurea come indispensabile per la validità dell'anno.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 14.

Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 15.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 16.

Entro il mese di maggio i liberi docenti debbono presentare all'approvazione della Facoltà i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, salva, per i liberi docenti che per la prima volta intendano esercitare la libera docenza all'Università di Cagliari, l'applicazione delle disposizioni del regolamento generale universitario.

Le Facoltà possono riconoscere al corso libero, svolto da un privato docente, valore uguale a quello del corrispondente corso ufficiale ove il programma presentato risponda, per la estensione della materia, a quello ufficiale. Il corso però non sarà tenuto valido se il libero docente non abbia impartito il numero delle lezioni prescritto in conformità degli obblighi dei professori ufficiali.

Art. 17.

I liberi docenti di discipline sperimentali debbono provare di possedere i mezzi didattici necessari, che possono essere messi a loro disposizione anche dai direttori degli istituti universitari.

TITOLO II. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 18.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:

1. La laurea in giurisprudenza.
2. La laurea in scienze politiche.

Art. 19.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Legislazione del lavoro.
7. Diritto agrario.
8. Diritto marittimo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 21.

Per la laurea in giurisprudenza è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.
Diritto costituzionale.
Filosofia del diritto.

Anno 2°:

Diritto romano (1° anno).
Storia del diritto italiano (1° anno).
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto e procedura penale (1° anno).
Diritto ecclesiastico.
Diritto corporativo.

Anno 3°:

Diritto civile (1° anno).
Diritto romano (2° anno).
Storia del diritto italiano (2° anno).
Diritto e procedura penale (2° anno).
Diritto commerciale.
Diritto amministrativo (1° anno).
Diritto internazionale.

Anno 4°:

Diritto civile (2° anno).
Diritto amministrativo (2° anno).
Diritto processuale civile.

La Facoltà consiglia di seguire i corsi dei tre insegnamenti complementari, a scelta, durante il secondo anno.

Art. 22.

Per la laurea in scienze politiche è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico (1° anno).
Storia moderna (1° anno).
Storia delle dottrine politiche.
Economia politica corporativa.

Anno 2°:

Diritto corporativo.
Istituzioni di diritto pubblico (2° anno).
Storia moderna (2° anno).
Geografia politica ed economica.
Statistica.

Anno 3°:

Diritto internazionale.
Politica economica e finanziaria.
Storia e dottrina del Fascismo.
Dottrina dello Stato.

Anno 4°:

Diritto pubblico comparato.
Storia e politica coloniale.
Storia dei trattati e politica internazionale.

La Facoltà consiglia di seguire i corsi di lingue moderne durante il primo anno e di distribuire i quattro insegnamenti complementari nei quattro anni di corso.

Art. 23.

I laureati in giurisprudenza che intendono conseguire la laurea in scienze politiche sono inscritti al quarto anno di corso, con l'obbligo di sostenere almeno sei esami in insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in scienze politiche, che non siano comuni al corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Lo studente deve sottoporre all'approvazione del preside della Facoltà il piano di studi delle materie scelte. Resta fermo l'obbligo di seguire i corsi e di sostenere le prove di esame in due lingue moderne straniere, delle quali almeno una deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Art. 24.

I laureati in scienze politiche, forniti di diploma di maturità classica, che intendono conseguire la laurea in giurisprudenza, sono inscritti al terzo anno di corso con l'obbligo di sostenere gli esami dei seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia del diritto italiano (biennale).
4. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
5. Diritto ecclesiastico.
6. Diritto civile (biennale).
7. Diritto commerciale.
8. Diritto amministrativo (biennale).
9. Diritto processuale civile.
10. Diritto e procedura penale (biennale).

Art. 25.

I laureati in economia e commercio, forniti del diploma di maturità classica, che intendono conseguire la laurea in giurisprudenza, sono iscritti al terzo anno di corso, con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia del diritto italiano (biennale).
4. Diritto ecclesiastico.
5. Diritto civile (biennale).
6. Diritto corporativo.
7. Diritto processuale.
8. Diritto amministrativo (biennale).
9. Diritto e procedura penale (biennale).

Art. 26.

I laureati in economia e commercio, forniti di diploma di maturità classica o scientifica, che intendono conseguire la laurea in scienze politiche, sono iscritti al quarto anno di corso con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto pubblico (2° anno).
2. Diritto corporativo.
3. Diritto pubblico comparato.
4. Storia moderna.
5. Storia e dottrina del Fascismo.
6. Storia delle dottrine politiche.
7. Storia e politica coloniale.
8. Storia dei trattati e politica internazionale.

Art. 27.

Per coloro che siano forniti di altre lauree vale la disposizione generale dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 28.

Lo studente non può sostenere gli esami:

a) di diritto romano se non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto romano;

b) di diritto civile, di diritto commerciale, se non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato.

Art. 29.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto economico-giuridico, che funziona come seminario agli effetti delle vigenti disposizioni.

I lavori dell'istituto consistono in discussioni su singoli temi, in ricerche bibliografiche e di giurisprudenza, in rilievi ed elaborazioni di dati economici e statistici, in esercitazioni, e in quanto altro possa concorrere alla migliore preparazione dottrinale e professionale di coloro che lo frequentano.

L'istituto è diretto da un professore di ruolo nominato dalla Facoltà e funziona in conformità di un regolamento da essa stabilito.

TITOLO III. — *Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 30.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 31.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

a) gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Grammatica greca e latina.
3. Antichità greche e romane.
4. Storia delle religioni.
5. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) gruppo storico-filologico-moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Paleografia e diplomatica.
5. Storia del Risorgimento.
6. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica e storico-filologico-moderna.

Art. 32.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).
9. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia delle religioni.
4. Storia del Cristianesimo.
5. Psicologia sperimentale.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Letteratura greca.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 33.

Per la laurea in lettere è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Storia greca e romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Geografia.
Filosofia.
Due insegnamenti complementari.

Anno 2°:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Letteratura greca (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Glottologia (I).
Filologia romanza (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Archeologia e storia dell'arte antica.
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).
Prova scritta di composizione latina.

Anno 3°:

Glottologia (II).
Filologia romanza (II).
Storia medioevale e moderna (II).
Storia dell'arte medioevale e moderna (II).

Anno 4°:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 34.

Per la laurea in filosofia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Filosofia teoretica (I).
Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Due insegnamenti complementari.

Anno 2°:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).

Storia medioevale e moderna (II).
Filosofia teoretica (II).
Filosofia morale (I).
Storia della filosofia (I).
Pedagogia (I).

Anno 3°:
Filosofia morale (II).
Storia della filosofia (II).
Pedagogia (II).

Anno 4°:
Quattro insegnamenti complementari.

Art. 35.

Gli insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana » e di « storia medioevale e moderna » possono essere scissi rispettivamente in quelli annuali di « storia greca » e « storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana » e di « storia medioevale » e « storia moderna ».

Art. 36.

L'esame di laurea consiste nella elaborazione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato d'accordo con il professore in materia pertinente alla Facoltà e in una discussione orale sulla dissertazione scritta, che non s'intende limitata al contenuto di quella, ma si estende a tutto il periodo storico o a tutto l'ordine di idee a cui si riferisce il tema.

L'argomento della dissertazione scritta deve essere dallo studente notificato alla segreteria almeno sei mesi prima della discussione.

La dissertazione scritta deve essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea in non meno di tre esemplari. La segreteria cura che tali esemplari siano subito inviati alla Facoltà.

La Facoltà delega per ciascuna dissertazione almeno due professori ad esaminarla con particolare cura per riferirne alla Facoltà stessa. I due professori, qualora la dissertazione sia ammessa alla discussione, si assumono il compito di discuterla particolarmente in sede di esami.

Art. 37.

I laureati in lettere o in filosofia i quali aspirino a conseguire la seconda laurea sono inscritti al quarto anno del corso di filosofia o di lettere.

Per i laureati in lettere gli esami saranno i seguenti:
Filosofia teoretica.
Filosofia morale.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Due insegnamenti complementari.

Per i laureati in filosofia gli esami saranno i seguenti:
Letteratura greca.
Glottologia.
Filologia romanza.
Due insegnamenti complementari.
Prova scritta di composizione latina.
Archeologia o storia dell'arte medioevale e moderna.

Per coloro che siano forniti di altra laurea e per gl'inscritti ad altri corsi di laurea che presentino domanda di passaggio ad uno dei corsi di laurea della Facoltà di lettere e filosofia si provvede caso per caso.

In ogni caso i richiedenti debbono esesre forniti del diploma di maturità classica.

Art. 38.

Alla Facoltà appartengono i seguenti istituti:
1. Biblioteca della Facoltà.
2. Gabinetto di geografia.
3. Gabinetto di storia dell'arte medioevale e moderna.
4. Istituto di studi sardi.

Assumono la direzione degli istituti o dei gabinetti i professori titolari o incaricati delle cattedre corrispondenti. Il bibliotecario della biblioteca di Facoltà è scelto ogni anno dal Consiglio di Facoltà, possibilmente fra i professori di ruolo.

L'istituto di studi sardi è costituito dai professori di filologia romanza, di letteratura italiana, di glottologia, di archeologia, di storia antica e di storia medioevale e moderna, tra i quali il Rettore nomina il direttore dell'Istituto che dura in carica tre anni e può essere confermato.

TITOLO IV. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 39.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:
1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze).
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:
7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:
12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Semeiotica medica.
6. Tisiologia.
7. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
8. Radiologia.
9. Psicologia sperimentale.
10. Urologia.
11. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 41.

Per la laurea in medicina e chirurgia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze).
Anatomia umana normale (I).

Anno 2°:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare.

Anno 3°:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologica clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
Un insegnamento complementare.

Anno 4°:

Patologia speciale medica e metodologica clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Anatomia ed istologia patologica (I).
Clinica otorinolaringoiatrica.

Anno 5°:

Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Igiene.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica dermosifilopatica.
Clinica oculistica.
Clinica odontoiatrica.
Anatomia e istologia patologica (II).
Un insegnamento complementare.

Anno 6°:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica delle malattie nervose e mentali.

TITOLO V. — *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 42.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in scienze matematiche;
in fisica;
in chimica;
in scienze naturali.

Impartisce inoltre gli insegnamenti per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria

Art. 43.

Il professore di ruolo della Facoltà di farmacia, il quale sia titolare di chimica farmaceutica e tossicologica, è aggregato alla Facoltà.

Art. 44.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica e disegno).
6. Fisica sperimentale (con esercizi di laboratorio) (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Fisica teorica.
4. Fisica superiore.
5. Astronomia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria » comportano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve prender parte alle esercitazioni di analisi matematiche e fisica sperimentale, di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Art. 45.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica).
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Elettrotecnica.
3. Astronomia.
4. Mineralogia.
5. Fisica terrestre.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre prendere parte alle esercitazioni dei seguenti insegnamenti:

Analisi matematica; fisica sperimentale; preparazioni chimiche; chimica fisica; geometria analitica con elementi di proiettiva; meccanica razionale; mineralogia.

Art. 46.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Chimica agraria.
5. Chimica delle sostanze coloranti.
6. Chimica di guerra.
7. Geochimica.
8. Fisica superiore.
9. Fisica teorica.
10. Zoologia generale.
11. Botanica.
12. Fisiologia generale.
13. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
14. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
15. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica.
16. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio: le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre prendere parte alle esercitazioni dei seguenti insegnamenti:

Chimica fisica; istituzioni di matematiche; mineralogia; e, qualora segua i corrispondenti insegnamenti complementari, anche a quelle di analisi matematica; geometria; meccanica razionale.

Art. 47.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Paleontologia.
5. Patologia vegetale.
6. Geografia fisica.
7. Geochimica.
8. Petrografia.
9. Fisica terrestre.
10. Igiene.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente è tenuto inoltre a prender parte alle esercitazioni pratiche di: Fisica sperimentale; chimica generale ed inorganica; chimica organica; mineralogia; geologia; botanica; zoologia; anatomia comparata; e, qualora frequenti i rispettivi insegnamenti, anche a quelle di paleontologia e di igiene.

Art. 48.

Per il biennio propedeutico per la laurea in ingegneria è titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale (con esercizi di laboratorio) (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Lo studente è tenuto inoltre a prender parte alle esercitazioni pratiche di:

Analisi matematica; geometria; fisica sperimentale; meccanica razionale; mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 49.

Per la laurea in scienze matematiche è consigliato il seguente piano di studi.

Anno 1°:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (prima parte).
Fisica sperimentale con esercitazioni di laboratorio (prima parte).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Anno 2°:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (seconda parte).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (seconda parte).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Anno 3°:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica matematica.

Anno 4°:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 50.

Per la laurea in fisica è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale (prima parte).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (prima parte).

Anno 2°:

Analisi matematica (infinitesimale).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
Fisica sperimentale (seconda parte).
Un insegnamento complementare.
Esercitazioni di fisica sperimentale (seconda parte).
Preparazioni chimiche.

Anno 3°:

Analisi superiore.
Fisica matematica.
Fisica superiore.
Esercitazioni di fisica sperimentale (terza parte).

Anno 4°:

Chimica fisica.
Fisica teorica.
Un insegnamento complementare.

Art. 51.

Per la laurea in chimica è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Istituzioni di matematiche.
Fisica sperimentale (prima parte).
Chimica generale ed inorganica.
Due insegnamenti complementari.
Preparazioni chimiche.
Esercitazioni di fisica (prima parte).

Anno 2°:

Fisica sperimentale (seconda parte).
Chimica organica.
Chimica analitica.
Mineralogia.
Due insegnamenti complementari.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica (seconda parte).

Anno 3°:

Chimica fisica con esercizi (prima parte).
Chimica farmaceutica e tossicologica (prima parte).
Un insegnamento complementare.
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.

Anno 4°:

Chimica fisica con esercizi (seconda parte).
Chimica farmaceutica e tossicologica (seconda parte).
Un insegnamento complementare.

Art. 52.

Per la laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Istituzioni di matematiche.
Fisica.
Chimica generale e inorganica.
Botanica (prima parte).
Zoologia (prima parte).
Geografia.
Un insegnamento complementare.

Anno 2°:

Mineralogia.
Chimica organica.
Botanica (seconda parte).
Zoologia (seconda parte).
Un insegnamento complementare.

Anno 3°:

Anatomia umana.
Geologia.
Un insegnamento complementare.

Anno 4°:

Anatomia comparata.
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Art. 53.

Per il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (prima parte).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (prima parte).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Disegno (prima parte).

Anno 2°:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (seconda parte).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (seconda parte).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
Disegno (seconda parte).
Mineralogia e geologia.

Art. 54.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso inscrizione almeno a tre corsi, compresi i laboratori, e non li abbia regolarmente frequentati.

Art. 55.

Gli studenti dei corsi di laurea in scienze naturali hanno l'obbligo di frequentare, negli ultimi due anni di corso, il laboratorio dell'istituto nel quale intendono preparare la tesi di laurea.

TITOLO VI. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 56.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 57.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 58.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non ha preso iscrizione almeno a tre materie ogni anno e non ha frequentato le esercitazioni per esse prescritte.

Art. 59.

Per la laurea in farmacia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Anatomia umana.
Botanica farmaceutica.
Chimica generale ed inorganica.
Un insegnamento complementare.

Anno 2°:

Chimica farmaceutica e tossicologica (prima parte).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (prima parte).
Chimica organica.
Fisica.
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Anno 3°:

Chimica biologica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (seconda parte).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (seconda parte).
Farmacologia e farmacognosia.
Un insegnamento complementare.

Anno 4°:

Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (terza parte).
Tecnica e legislazione farmaceutica.
Un insegnamento complementare.

Art. 60.

I diplomati in farmacia, i laureati in chimica ed i laureati in chimica industriale, aspiranti alla laurea in farmacia, sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di frequentare i corsi e gli esercizi (quelli di chimica farmaceutica e tossicologica per un biennio), di superare gli esami non sostenuti durante i corsi della conseguita laurea e di compiere la pratica farmaceutica prescritta per la laurea in farmacia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2446.

Determinazione di confini fra i comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione e Panicale, in provincia di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità di determinare i confini fra i comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione e Panicale nei tratti compresi fra le rive del lago Trasimeno, tali tratti di confine non essendo attualmente accertabili;

Veduta la deliberazione del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Castiglione del Lago in data 31 marzo 1936-XIV, nonchè quelle dei podestà di Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Magione rispettivamente in data 13 marzo, 19 giugno, 2 ed 8 luglio 1936-XIV;

Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Perugia in adunanza del 23 febbraio 1935-XIII;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 10 novembre 1936-XV, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini fra i comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione e Panicale sono determinati, nei tratti compresi fra le rive del lago Trasimeno, in conformità del progetto redatto dall'ingegnere capo reggente dell'Ufficio tecnico del catasto di Perugia e vistato, addì 19 febbraio 1936-XIV, dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del Genio civile.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2447.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Compagnie riunite del SS.mo Sacramento della Cattedrale e S. Cristina La Vecchia sotto il titolo dei Rossi », in Palermo.

N. 2447. R. decreto 21 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Compagnie riunite del SS.mo Sacramento della Cattedrale e S. Cristina La Vecchia sotto il titolo dei Rossi », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 123.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 124.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione degli edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI —
DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 125.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 126.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 127.

Proroga al 30 giugno 1940 del termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo ed in Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visti il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole nei compartimenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del decreto-legge stesso;
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli e le successive disposizioni integrative;
Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 467, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1238, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1936 il periodo di funzionamento dell'Alto Commissariato anzidetto;
Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 207, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 681, col quale venne prorogato al 30 giugno 1937, il termine di funzionamento dei Provveditorati suddetti, ad eccezione del funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1936 al registro 10 Lavori Pubblici, foglio 292 col quale, in dipendenza della cessazione del funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, a decorrere dal 1° luglio 1936, i servizi concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche disimpegnate dall'Alto Commissariato stesso, furono devoluti al Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Ritenuta la necessità di prorogare ancora fino al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento soltanto del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo e di quello con sede in Cagliari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato al 30 giugno 1940 il periodo di funzionamento di quei Provveditorati che sono stati istituiti con sede in Palermo e in Cagliari, per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Isole della Sicilia e della Sardegna e di cui ai nn. 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Rimangono ferme le facoltà e le attribuzioni ad essi conferite col citato Regio decreto-legge e con le successive disposizioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore col 1° luglio 1937 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 128.

Assegnazione di sette amministratori giudiziari al Tribunale di Imperia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 995;
Visti il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595, e gli articoli 1 e 18 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Tribunale di Imperia sono assegnati sette amministratori giudiziari.

Il relativo ruolo sarà formato secondo le norme concernenti la costituzione dei ruoli degli amministratori giudiziari, stabilite con la legge 10 luglio 1930, n. 995, e col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1937-XV, n. 129.

Attribuzione della denominazione « Agliana » alla frazione capoluogo del comune di Agliana, in provincia di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 22 agosto 1936-XIV, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Agliana chiede che alla frazione capoluogo del comune stesso venga attribuita la denominazione unica di « Agliana », in sostituzione di quelle di « San Piero e « San Niccolò »;
Veduta la relativa deliberazione commissariale in data 23 settembre 1936-XIV;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pistoia, in adunanza del 20 novembre 1936-XIV;
Ritenuto che la domanda surriferita trova giustificazione nel fatto che i già distinti agglomerati di San Piero e San Niccolò, per lo sviluppo edilizio, costituiscono ormai un'unica frazione nella quale ha sede l'ufficio comunale;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla frazione capoluogo del comune di Agliana è attribuita la denominazione unica di « Agliana » in sostituzione di quelle di « San Piero » e « San Niccolò ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 114. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 febbraio 1937-XV.

Scioglimento degli organi dell'amministrazione straordinaria e del Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 7 novembre 1935-XIV con il quale il Ministro per l'agricoltura e le foreste scioglieva il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) e nominava il sig. cav. Giovanni Roccardi commissario governativo della Cassa stessa;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sottoporre in straordinaria amministrazione della predetta Cassa rurale alle norme di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione dell'Azienda rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Gli organi dell'amministrazione straordinaria ed il Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Media dei cambi e dei titoli

del 22 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,98
Francia (Franco)	88,45
Svizzera (Franco)	433,75
Argentina (Peso carta)	5,70
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,24
Danimarca (Corona)	4,151
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6725
Olanda (Fiorino)	10,3975
Polonia (Zloty)	359,70
Svezia (Corona)	4,794
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	71,575
Id. 3,00 % (Lordo)	55,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,925
Rendita 5 % (1935)	91,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,05
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Media dei cambi e dei titoli

del 23 febbraio 1937-XV.

S. U. America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,98
Francia (Franco)	88,40
Svizzera (Franco)	433,75
Argentina (Peso carta)	5,71
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,151
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6725
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,70
Svezia (Corona)	4,794
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,725
Id. 3,50 % (1902)	71,675
Id. 3,00 % (Lordo)	55,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,175
Rendita 5 % (1935)	91,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scad. 1940	101,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,55
Id. id. 4 % - Id. 15-2-1943	91,975
Id. id. 4 % - Id. 15-12-1943	91,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,90

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di nuove ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 2 gennaio 1937-XV è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di **Rescaldina**, provincia di Milano.

(543)

Si comunica che il giorno 1° dicembre 1936-XV, è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Agrigento n. 4, provincia di Agrigento.

(544)

Si comunica che il giorno 19 novembre 1936-XV è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di **Borgata Pietralata**, provincia di Roma.

(545)

Si comunica che il giorno 19 dicembre 1936-XV è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Passo di Mirabella, provincia di Avellino, in sostituzione del servizio fonotelegrafico che è stato soppresso.

(546)

Si comunica che il giorno 16 dicembre 1936-XV è attivato il servizio fonotelegrafico nella Ricevitoria postale di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano.

(547)

Si comunica che il giorno 30 dicembre 1936-XV è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Marano sul Panaro, provincia di Modena, in sostituzione del servizio fonotelegrafico che è stato soppresso.

(548)

Si comunica che il giorno 9 gennaio 1937-XV è attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Cocumola, provincia di Lecce.

(549)

Si comunica che il giorno 9 gennaio 1937-XV è attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Palazzolo Milanese, provincia di Milano sul circuito 915.

(550)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi della straordinaria amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Camillo Pizzuti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) ed i signori Francesco Pompili fu Filippo, Guido Spoletini di Agostino e Domenico Gaetani di Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(571)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario, del commissario aggiunto e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, in corso di pubblicazione, con il quale si è disposta la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma e si è inoltre provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma;

Dispone:

L'on. marchese Giorgio Guglielmi, senatore del Regno, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Roma ed i signori conte Guido Pasolini, conte dott. Pio Albertazzi e comm. rag. Alfredo Maraldi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza; l'uno e gli altri con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il cav. di gr. cr. dott. Luigi Maggioni è nominato commissario aggiunto per l'amministrazione dell'Istituto anzidetto, con l'incarico di coadiuvare il commissario straordinario e di sostituirlo, a tutti gli effetti, in caso di impedimento o di assenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(583)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Todi (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto il decreto del Capo del Governo del 25 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 febbraio 1937-XV, n. 32, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Todi, società anonima a capitale illimitato con sede in Todi (Perugia);
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il comm. dott. Girolamo Castello è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della predetta Banca popolare cooperativa di Todi ed i signori Cappelletti Colombo, ing. Mazzi Francesco e Morghetti Carlo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del decreto stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli a n. 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili presso il Ministero delle comunicazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, concernente aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;
Visto il decreto 3 ottobre 1936 del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;
Visto il R. decreto-legge in data 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante talune agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV, già autorizzati con decreto di S. E. il Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV;
Considerato che nessun concorso venne, a suo tempo, indetto e poi sospeso per la nomina a posti vacanti nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e che, pertanto, non è applicabile, al presente concorso, l'art. 2 del citato R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Ritenuto che nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale suddetto è stata raggiunta la percentuale d'invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 8 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).
Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di propria mano,

al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) certificato di studi ovvero altro documento comprovante che il candidato sa leggere e scrivere;

b) estratto dall'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per tutti coloro che sono stati richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze di carattere eccezionale.

Tale beneficio si applica anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze anzidette, i quali, all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso, non si trovino più in servizio militare.

Tale limite è elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi di guerra, o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

2° per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, se, tanto gli uni quanto gli altri, risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di 4 anni:

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti della causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e che gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di iscrizione al Partito nazionale fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi, per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito nazionale fascista da data posteriore al 28 ottobre 1922, il suddetto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

h) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che siano stati richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze di carattere eccezionale o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 produrranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati o i feriti per la causa stessa ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (su carta bollata da L. 4) da rilasciarsi dalle competenti Autorità.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle Autorità marittime competenti;

i) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio: tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

k) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*) *d*) *f*) e *g*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) ed *h*) — primo comma — dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I candidati che proveranno di essere stati richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze di carattere eccezionale, tanto se si trovino ancora sotto le armi all'atto della presentazione delle relative domande di ammissione al concorso quanto se risultino nuovamente congedati, potranno ottenere la chiesta ammissione anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi a posti di inserviente in prova.

Art. 5.

I candidati dovranno far pervenire la domanda e i documenti entro il termine previsto e non dovranno fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni.

I candidati, i quali, nel termine prescritto, faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non completi o non regolari, potranno ugualmente - a giudizio insindacabile della Amministrazione - essere ammessi al concorso dopo che essi avranno completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

A coloro che risiedono nelle Colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente entro il termine che verrà all'uopo indicato caso per caso, dall'Amministrazione.

Per tali documenti che risultassero incompleti o irregolari l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al precedente capoverso.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un capo divisione amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, presidente;

due funzionari di gruppo *A* o *B*, di grado non inferiore al 9° dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dei quali uno espleterà le mansioni di segretario.

Art. 7.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di voti verranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, con l'osservanza, però, delle disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del R. decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, numero 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777 e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, numero 1172, avvertendo, peraltro, che essendo stata già raggiunta nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, la percentuale d'invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, non potranno essere attribuite le preferenze previste dall'articolo di legge suddetto.

Art. 8.

I concorrenti che risulteranno idonei, in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni dovranno essere sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18 e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, nonchè all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(446)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il bando di concorso in data 29 maggio 1935 per i posti vacanti di veterinario condotto in provincia di Bari;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso bandito dalla Regia prefettura di Bari per i posti vacanti di veterinario condotto:

1. Dott. De Benedittis Domenico . . voti 16,11 su 50
2. » Cianciotta Antonio . . . . » 15 — »
3. » Giudice Roberto . . . . » 12,22 »
4. » Camboni Salvatore . . . . » 10 — »
5. » Nezi Salvatore . . . . » 8,66 »
6. » Boscia Donato . . . . » 7,55 »
7. » Di Muzio Potito . . . . » 7,44 »
8. » Angiuli Raffaele . . . . » 6,66 »
9. » Rosa Giovanni . . . . » 3 — »
10. » Di Geso Vito Giacomo . . . » 2,77 »

Il presente decreto, ad ogni effetto di legge, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Bari, e per otto giorni consecutivi all'albo dei Comuni interessati e a quello della Regia prefettura di Bari.

Bari, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti gli atti relativi al concorso per due posti di veterinario condotto in provincia di Bari, indetto in data 29 maggio 1935;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, essi intesero concorrere;

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi indicate dai concorrenti in ordine di preferenza, i seguenti:

1. Dott. De Benedittis Domenico per la condotta zooiatrica di Bisceglie;
2. Dott. Cianciotta Antonio per la condotta zooiatrica di Cassano Murge.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bari, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(580)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 febbraio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile.

Sua Maestà il Re Imperatore, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, modificata dal R. decreto 5 luglio 1934, n. 1161, nella udienza del 1° febbraio 1937-XV ha conferito la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati:

Alla memoria di *Gazzoni Valtero*, soldato nella 27ª Compagnia distrettuale il 17 maggio 1935 in Asmara (A.O.I.). — Accorso spontaneamente, primo fra un gruppo di militari, allo spegnimento dell'incendio di un autocarro, con esemplare coraggio e spirito di abnegazione, si prodigava generosamente e senza risparmiarsi, riportando gravissime ustioni al viso, in seguito alle quali, dopo alcuni giorni decedeva.

Staffa Corrado, camicia nera 82° battaglione, il 18 gennaio 1936 in Dolò (A.O.I.). — Si slanciava nel torrente Mai Dolò in soccorso di due commilitoni caduti in un profondo gorgo e dopo vari tentativi, durante i quali veniva ripetutamente colto da malore, riusciva a trarre a riva i corpi esanimi degl'infelici.

Vitagliano Gaetano, sottotenente del Genio, il 30 giugno 1936 in Callafo (A.O.I.). — Richiamato da grida di soccorso accorreva sulle sponde dello « Scebeli » ed accortosi che un militare, caduto in acqua, stava per annegare, si slanciava, ancora vestito, nella corrente resa insidiosa dalla presenza di coccodrilli e, raggiunto il pericolante che stava per scomparire dalla superficie, riusciva con poderosi sforzi a trarlo in salvo.

Romeo Giuseppe, tenente degli Alpini, il giorno 11 luglio 1936, torrente Daga Laghi (A.O.I.). — Con grande coraggio e manifesto pericolo della vita si slanciava nei vortici di un fiume in piena, in soccorso di un ascari che stava affogando e con grandi sforzi, per quanto duramente contuso, riusciva a trarlo a salvamento.

Abdullai Mohamed, Muntaz, il 30 ottobre 1936 in Dolo (A.O.I.). — Con ammirevole ardimento si slanciava nelle acque del « Giuba » in piena, in un punto infestato dai coccodrilli, in aiuto di tre donne indigene travolte dalla corrente e, dopo aver concorso con altri valorosi al salvataggio di una di esse, si rituffava riuscendo, con grave rischio della propria vita, a raggiungere ed a portare in salvo un'altra delle donne in imminente pericolo di annegamento.

Nella stessa udienza Sua Maestà il Re Imperatore ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottoindicate persone:

Cascioli Alfredo, carabiniere, il 17 maggio 1936 in Dolo (A.O.I.). — Di servizio ad un traghetto, accortosi dell'incendio di una capanna accorreva prontamente e, sfondatane una parete, con generoso slancio e rischio della propria vita riusciva a portare in salvo un fante che dormiva nell'interno del locale in fiamme.

Capovilla Giovanni, soldato nel 2° regg. pontieri, il 13 giugno 1936 in Dolo (A.O.I.). — Di servizio ad un traghetto sul « Giuba », visto cadere nel fiume un compagno di squadra, con ammirevole slancio si gettava in acqua in soccorso del camerata travolto dalla corrente, rischiando generosamente la vita nel vano tentativo di salvarlo.

Fragna Alessandro, sergente maggiore, il 20 giugno 1936 in Addis Abeba (A.O.I.). — Durante un incendio in un edificio adibito a dormitorio truppa, accorreva prontamente sul posto, provvedendo con energia a limitarne gli effetti, preservando, con opportuno isolamento, dalla distruzione, attigui edifici ed alloggi. Avuto sentore che un soldato, colto da crisi nervosa, stava per gettarsi nelle fiamme a scopo suicida, lo raggiungeva oltre la soglia del locale incendiato e, sprezzante del pericolo, malgrado l'esplodere di munizioni e bombe a mano, lo portava in salvo, qualche momento prima che l'edificio stesso crollasse.

Pietrasanta Alessandro, vicecaposquadra della M.V.S.N., il 23 giugno 1936 in Ueb (territorio dei Borana) (A.O.I.). — Incendiatosi un fusto di benzina ed appiccatesi le fiamme ad un autocarro sul quale si trovavano alcune casse di bombe, intuito il pericolo, montava al volante dell'autocarro e lo conduceva discosto in luogo isolato, evitando così che le fiamme si propagassero a tutto l'autoparco del battaglione. Si adoperava poi a domare l'incendio ad a porre in salvo il materiale.

De Sana Carlo, soldato 22ª Compagnia Z.A., il 10 luglio 1936 in Mai Ueri (Adua). — Con ardimento e sprezzo del pericolo si gettava nelle acque del « Mai Ueri » in piena traendone a salvamento due indigene che, sommerse dalla corrente, trovavansi in imminente e grave pericolo.

Auad Ben Camis, ascari, il 30 ottobre 1936 in Dolo (A.O.I.). — Si slanciava nel « Giuba » per portare soccorso a tre donne indigene travolte dai gorghi del fiume in piena, in un punto infestato dai coccodrilli e, con grave rischio della propria vita, riusciva, col concorso di altri valorosi, a trarre in salvo una delle pericolanti.

Obeit Salim, ascari, il 30 ottobre 1936 in Dolo (A.O.I.). — Si slanciava nel « Giuba » per portare soccorso a tre donne indigene travolte dai gorghi del fiume in piena, in un punto infestato dai coccodrilli e, con grave rischio della propria vita, riusciva, col concorso di altri valorosi a trarre in salvo una delle pericolanti.

(512)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2445.
Approvazione dello statuto della Regia università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Cagliari, approvato con R. decreto 16 dicembre 1934-XIII, n. 2400;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte relative allo statuto della Regia università predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto della Regia università di Cagliari, approvato con R. decreto 16 dicembre 1934-XIII, n. 2400, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 128. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Cagliari.

TITOLO I. — *Parte generale.*

Art. 1.

L'Università di Cagliari comprende le seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia.

Art. 2.

Per ciascun corso il professore deve tenere almeno tre ore settimanali di lezioni in giorni distinti.

Art. 3.

Lo studente, al momento della immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui al regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno sono segnati i corsi che egli intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria annota le tasse e sopratasse pagate dallo studente.

Art. 4.

Lo studente ha l'obbligo di frequentare le lezioni dei corsi a cui si iscrive e non può essere ammesso agli esami relativi se non abbia riportato le firme di frequenza.

Art. 5.

Nessun anno è valido se lo studente non prende iscrizione ad almeno tre corsi, salve le disposizioni speciali delle singole Facoltà.

Art. 6.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 7.

Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Gli esami di profitto di tutte le Facoltà vengono sostenuti per singole materie, salvo che le Facoltà dispongano altrimenti e indichino nel manifesto annuale, di cui al regolamento generale universitario, gli aggruppamenti per le varie discipline.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà e si compongono di almeno tre membri, cioè di due professori ufficiali e di un libero docente o cultore della materia oggetto di esame.

Art. 8.

Lo studente può passare ad altra Università entro i primi due mesi dell'anno accademico.

Trascorso il mese di dicembre il Rettore può accordare il congedo, quando ritenga giustificata la domanda.

Art. 9.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi del regolamento generale universitario.

Art. 10.

L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente alla Facoltà e in una prova orale, nella quale il candidato deve sostenere una discussione sulla dissertazione e svolgere almeno due fra tre temi scelti da lui stesso in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione, ed accettati dalla commissione esaminatrice, salvo disposizioni contrarie delle diverse Facoltà.

La dissertazione scritta deve essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea e in numero di copie bastevoli per essere distribuite ai membri della commissione. I temi per l'esame orale debbono essere comunicati in segreteria almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 11.

La commissione per l'esame di laurea, salve le speciali disposizioni del presente statuto per le singole Facoltà, è costituita da undici membri, dei quali sette professori di ruolo od incaricati della Facoltà, e quattro liberi docenti o cultori delle materie insegnate nella Facoltà stessa.

In ogni caso un componente deve essere libero docente.

Art. 12.

Il laureato, che aspiri al conseguimento di altra laurea, può ottenere una abbreviazione di corso.

La Facoltà, alla quale egli intende inscriversi, tenuto conto degli studi da lui compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale può essere ammesso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi.

In ogni caso il richiedente deve essere fornito del titolo di studi medi stabilito per l'ammissione al corso di laurea cui aspira.

Art. 13.

Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione al numero minimo di insegnamenti indicato per ciascun corso di laurea come indispensabile per la validità dell'anno.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 14.

Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 15.

I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 16.

Entro il mese di maggio i liberi docenti debbono presentare all'approvazione della Facoltà i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo, salva, per i liberi docenti che per la prima volta intendano esercitare la libera docenza all'Università di Cagliari, l'applicazione delle disposizioni del regolamento generale universitario.

Le Facoltà possono riconoscere al corso libero, svolto da un privato docente, valore uguale a quello del corrispondente corso ufficiale ove il programma presentato risponda, per la estensione della materia, a quello ufficiale. Il corso però non sarà tenuto valido se il libero docente non abbia impartito il numero delle lezioni prescritto in conformità degli obblighi dei professori ufficiali.

Art. 17.

I liberi docenti di discipline sperimentali debbono provare di possedere i mezzi didattici necessari, che possono essere messi a loro disposizione anche dai direttori degli istituti universitari.

TITOLO II. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 18.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:

1. La laurea in giurisprudenza.
2. La laurea in scienze politiche.

Art. 19.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Legislazione del lavoro.
7. Diritto agrario.
8. Diritto marittimo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 20.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 21.

Per la laurea in giurisprudenza è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.
Diritto costituzionale.
Filosofia del diritto.

Anno 2°:

Diritto romano (1° anno).
Storia del diritto italiano (1° anno).
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto e procedura penale (1° anno).
Diritto ecclesiastico.
Diritto corporativo.

Anno 3°:

Diritto civile (1° anno).
Diritto romano (2° anno).
Storia del diritto italiano (2° anno).
Diritto e procedura penale (2° anno).
Diritto commerciale.
Diritto amministrativo (1° anno).
Diritto internazionale.

Anno 4°:

Diritto civile (2° anno).
Diritto amministrativo (2° anno).
Diritto processuale civile.

La Facoltà consiglia di seguire i corsi dei tre insegnamenti complementari, a scelta, durante il secondo anno.

Art. 22.

Per la laurea in scienze politiche è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico (1° anno).
Storia moderna (1° anno).
Storia delle dottrine politiche.
Economia politica corporativa.

Anno 2°:

Diritto corporativo.
Istituzioni di diritto pubblico (2° anno).
Storia moderna (2° anno).
Geografia politica ed economica.
Statistica.

Anno 3°:

Diritto internazionale.
Politica economica e finanziaria.
Storia e dottrina del Fascismo.
Dottrina dello Stato.

Anno 4°:

Diritto pubblico comparato.
Storia e politica coloniale.
Storia dei trattati e politica internazionale.

La Facoltà consiglia di seguire i corsi di lingue moderne durante il primo anno e di distribuire i quattro insegnamenti complementari nei quattro anni di corso.

Art. 23.

I laureati in giurisprudenza che intendono conseguire la laurea in scienze politiche sono inscritti al quarto anno di corso, con l'obbligo di sostenere almeno sei esami in insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in scienze politiche, che non siano comuni al corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza. Lo studente deve sottoporre all'approvazione del preside della Facoltà il piano di studi delle materie scelte. Resta fermo l'obbligo di seguire i corsi e di sostenere le prove di esame in due lingue moderne straniere, delle quali almeno una deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Art. 24.

I laureati in scienze politiche, forniti di diploma di maturità classica, che intendono conseguire la laurea in giurisprudenza, sono inscritti al terzo anno di corso con l'obbligo di sostenere gli esami dei seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia del diritto italiano (biennale).
4. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
5. Diritto ecclesiastico.
6. Diritto civile (biennale).
7. Diritto commerciale.
8. Diritto amministrativo (biennale).
9. Diritto processuale civile.
10. Diritto e procedura penale (biennale).

Art. 25.

I laureati in economia e commercio, forniti del diploma di maturità classica, che intendono conseguire la laurea in giurisprudenza, sono iscritti al terzo anno di corso, con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia del diritto italiano (biennale).
4. Diritto ecclesiastico.
5. Diritto civile (biennale).
6. Diritto corporativo.
7. Diritto processuale.
8. Diritto amministrativo (biennale).
9. Diritto e procedura penale (biennale).

Art. 26.

I laureati in economia e commercio, forniti di diploma di maturità classica o scientifica, che intendono conseguire la laurea in scienze politiche, sono iscritti al quarto anno di corso con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto pubblico (2° anno).
2. Diritto corporativo.
3. Diritto pubblico comparato.
4. Storia moderna.
5. Storia e dottrina del Fascismo.
6. Storia delle dottrine politiche.
7. Storia e politica coloniale.
8. Storia dei trattati e politica internazionale.

Art. 27.

Per coloro che siano forniti di altre lauree vale la disposizione generale dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 28.

Lo studente non può sostenere gli esami:

a) di diritto romano se non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto romano;

b) di diritto civile, di diritto commerciale, se non abbia superato quello di istituzioni di diritto privato.

Art. 29.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto economico-giuridico, che funziona come seminario agli effetti delle vigenti disposizioni.

I lavori dell'istituto consistono in discussioni su singoli temi, in ricerche bibliografiche e di giurisprudenza, in rilievi ed elaborazioni di dati economici e statistici, in esercitazioni, e in quanto altro possa concorrere alla migliore preparazione dottrinale e professionale di coloro che lo frequentano.

L'istituto è diretto da un professore di ruolo nominato dalla Facoltà e funziona in conformità di un regolamento da essa stabilito.

TITOLO III. — *Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 30.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 31.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
7. Storia medioevale e moderna (biennale).
8. Archeologia e storia dell'arte antica.
9. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
10. Geografia.
11. Filosofia (con scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

a) gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Grammatica greca e latina.
3. Antichità greche e romane.
4. Storia delle religioni.
5. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) gruppo storico-filologico-moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Paleografia e diplomatica.
5. Storia del Risorgimento.
6. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica e storico-filologico-moderna.

Art. 32.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (biennale).
4. Storia medioevale e moderna (biennale).
5. Storia della filosofia (biennale).
6. Filosofia teoretica (biennale).
7. Filosofia morale (biennale).
8. Pedagogia (biennale).
9. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia delle religioni.
4. Storia del Cristianesimo.
5. Psicologia sperimentale.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Letteratura greca.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 33.

Per la laurea in lettere è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Storia greca e romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Geografia.
Filosofia.
Due insegnamenti complementari.

Anno 2°:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Letteratura greca (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).
Glottologia (I).
Filologia romanza (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Archeologia e storia dell'arte antica.
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).
Prova scritta di composizione latina.

Anno 3°:

Glottologia (II).
Filologia romanza (II).
Storia medioevale e moderna (II).
Storia dell'arte medioevale e moderna (II).

Anno 4°:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 34.

Per la laurea in filosofia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (I).
Storia medioevale e moderna (I).
Filosofia teoretica (I).
Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Due insegnamenti complementari.

Anno 2°:

Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) (II).

Storia medioevale e moderna (II).
Filosofia teoretica (II).
Filosofia morale (I).
Storia della filosofia (I).
Pedagogia (I).

Anno 3°:

Filosofia morale (II).
Storia della filosofia (II).
Pedagogia (II).

Anno 4°:

Quattro insegnamenti complementari.

Art. 35.

Gli insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana » e di « storia medioevale e moderna » possono essere scissi rispettivamente in quelli annuali di « storia greca » e « storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana » e di « storia medioevale » e « storia moderna ».

Art. 36.

L'esame di laurea consiste nella elaborazione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato d'accordo con il professore in materia pertinente alla Facoltà e in una discussione orale sulla dissertazione scritta, che non s'intende limitata al contenuto di quella, ma si estende a tutto il periodo storico o a tutto l'ordine di idee a cui si riferisce il tema.

L'argomento della dissertazione scritta deve essere dallo studente notificato alla segreteria almeno sei mesi prima della discussione.

La dissertazione scritta deve essere presentata almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea in non meno di tre esemplari. La segreteria cura che tali esemplari siano subito inviati alla Facoltà.

La Facoltà delega per ciascuna dissertazione almeno due professori ad esaminarla con particolare cura per riferirne alla Facoltà stessa. I due professori, qualora la dissertazione sia ammessa alla discussione, si assumono il compito di discuterla particolarmente in sede di esami.

Art. 37.

I laureati in lettere o in filosofia i quali aspirino a conseguire la seconda laurea sono inscritti al quarto anno del corso di filosofia o di lettere.

Per i laureati in lettere gli esami saranno i seguenti:

Filosofia teoretica.
Filosofia morale.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Due insegnamenti complementari.

Per i laureati in filosofia gli esami saranno i seguenti:

Letteratura greca.
Glottologia.
Filologia romanza.
Due insegnamenti complementari.
Prova scritta di composizione latina.
Archeologia o storia dell'arte medioevale e moderna.

Per coloro che siano forniti di altra laurea e per gl'inscritti ad altri corsi di laurea che presentino domanda di passaggio ad uno dei corsi di laurea della Facoltà di lettere e filosofia si provvede caso per caso.

In ogni caso i richiedenti debbono esesre forniti del diploma di maturità classica.

Art. 38.

Alla Facoltà appartengono i seguenti istituti:

1. Biblioteca della Facoltà.
2. Gabinetto di geografia.
3. Gabinetto di storia dell'arte medioevale e moderna.
4. Istituto di studi sardi.

Assumono la direzione degli istituti o dei gabinetti i professori titolari o incaricati delle cattedre corrispondenti. Il bibliotecario della biblioteca di Facoltà è scelto ogni anno dal Consiglio di Facoltà, possibilmente fra i professori di ruolo.

L'istituto di studi sardi è costituito dai professori di filologia romanza, di letteratura italiana, di glottologia, di archeologia, di storia antica e di storia medioevale e moderna, tra i quali il Rettore nomina il direttore dell'Istituto che dura in carica tre anni e può essere confermato.

TITOLO IV. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 39.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze).
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Semeiotica medica.
6. Tisiologia.
7. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
8. Radiologia.
9. Psicologia sperimentale.
10. Urologia.
11. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 41.

Per la laurea in medicina e chirurgia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze).
Anatomia umana normale (I).

Anno 2°:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare.

Anno 3°:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologica clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
Un insegnamento complementare.

Anno 4°:

Patologia speciale medica e metodologica clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Anatomia ed istologia patologica (I).
Clinica otorinolaringoiatrica.

Anno 5°:

Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Igiene.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica dermosifilopatica.
Clinica oculistica.
Clinica odontoiatrica.
Anatomia e istologia patologica (II).
Un insegnamento complementare.

Anno 6°:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica delle malattie nervose e mentali.

TITOLO V. — *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 42.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in scienze matematiche;
in fisica;
in chimica;
in scienze naturali.

Impartisce inoltre gli insegnamenti per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria

Art. 43.

Il professore di ruolo della Facoltà di farmacia, il quale sia titolare di chimica farmaceutica e tossicologica, è aggregato alla Facoltà.

Art. 44.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica e disegno).
6. Fisica sperimentale (con esercizi di laboratorio) (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Fisica teorica.
4. Fisica superiore.
5. Astronomia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria » comportano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve prender parte alle esercitazioni di analisi matematiche e fisica sperimentale, di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Art. 45.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica).
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Elettrotecnica.
3. Astronomia.
4. Mineralogia.
5. Fisica terrestre.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre prendere parte alle esercitazioni dei seguenti insegnamenti:

Analisi matematica; fisica sperimentale; preparazioni chimiche; chimica fisica; geometria analitica con elementi di proiettiva; meccanica razionale; mineralogia.

Art. 46.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Chimica agraria.
5. Chimica delle sostanze coloranti.
6. Chimica di guerra.
7. Geochimica.
8. Fisica superiore.
9. Fisica teorica.
10. Zoologia generale.
11. Botanica.
12. Fisiologia generale.
13. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
14. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
15. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica.
16. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio: le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre prendere parte alle esercitazioni dei seguenti insegnamenti:

Chimica fisica; istituzioni di matematiche; mineralogia; e, qualora segua i corrispondenti insegnamenti complementari, anche a quelle di analisi matematica; geometria; meccanica razionale.

Art. 47.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Paleontologia.
5. Patologia vegetale.
6. Geografia fisica.
7. Geochimica.
8. Petrografia.
9. Fisica terrestre.
10. Igiene.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente è tenuto inoltre a prender parte alle esercitazioni pratiche di: Fisica sperimentale; chimica generale ed inorganica; chimica organica; mineralogia; geologia; botanica; zoologia; anatomia comparata; e, qualora frequenti i rispettivi insegnamenti, anche a quelle di paleontologia e di igiene.

Art. 48.

Per il biennio propedeutico per la laurea in ingegneria è titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale (con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale (con esercizi di laboratorio) (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Lo studente è tenuto inoltre a prender parte alle esercitazioni pratiche di:

Analisi matematica; geometria; fisica sperimentale; meccanica razionale; mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 49.

Per la laurea in scienze matematiche è consigliato il seguente piano di studi.

Anno 1°:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (prima parte).
Fisica sperimentale con esercitazioni di laboratorio (prima parte).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Anno 2°:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (seconda parte).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (seconda parte).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Anno 3°:

Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica matematica.

Anno 4°:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 50.

Per la laurea in fisica è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale (prima parte).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (prima parte).

Anno 2°:

Analisi matematica (infinitesimale).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
Fisica sperimentale (seconda parte).
Un insegnamento complementare.
Esercitazioni di fisica sperimentale (seconda parte).
Preparazioni chimiche.

Anno 3°:

Analisi superiore.
Fisica matematica.
Fisica superiore.
Esercitazioni di fisica sperimentale (terza parte).

Anno 4°:

Chimica fisica.
Fisica teorica.
Un insegnamento complementare.

Art. 51.

Per la laurea in chimica è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Istituzioni di matematiche.
Fisica sperimentale (prima parte).
Chimica generale ed inorganica.
Due insegnamenti complementari.
Preparazioni chimiche.
Esercitazioni di fisica (prima parte).

Anno 2°:

Fisica sperimentale (seconda parte).
Chimica organica.
Chimica analitica.
Mineralogia.
Due insegnamenti complementari.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica (seconda parte).

Anno 3°:

Chimica fisica con esercizi (prima parte).
Chimica farmaceutica e tossicologica (prima parte).
Un insegnamento complementare.
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.

Anno 4°:

Chimica fisica con esercizi (seconda parte).
Chimica farmaceutica e tossicologica (seconda parte).
Un insegnamento complementare.

Art. 52.

Per la laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Istituzioni di matematiche.
Fisica.
Chimica generale e inorganica.
Botanica (prima parte).
Zoologia (prima parte).
Geografia.
Un insegnamento complementare.

Anno 2°:

Mineralogia.
Chimica organica.
Botanica (seconda parte).
Zoologia (seconda parte).
Un insegnamento complementare.

Anno 3°:

Anatomia umana.
Geologia.
Un insegnamento complementare.

Anno 4°:

Anatomia comparata.
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Art. 53.

Per il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (prima parte).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (prima parte).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Disegno (prima parte).

Anno 2°:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (seconda parte).
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (seconda parte).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
Disegno (seconda parte).
Mineralogia e geologia.

Art. 54.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso inscrizione almeno a tre corsi, compresi i laboratori, e non li abbia regolarmente frequentati.

Art. 55.

Gli studenti dei corsi di laurea in scienze naturali hanno l'obbligo di frequentare, negli ultimi due anni di corso, il laboratorio dell'istituto nel quale intendono preparare la tesi di laurea.

TITOLO VI. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 56.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 57.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 58.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non ha preso iscrizione almeno a tre materie ogni anno e non ha frequentato le esercitazioni per esse prescritte.

Art. 59.

Per la laurea in farmacia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Anatomia umana.
Botanica farmaceutica.
Chimica generale ed inorganica.
Un insegnamento complementare.

Anno 2°:

Chimica farmaceutica e tossicologica (prima parte).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (prima parte).
Chimica organica.
Fisica.
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Anno 3°:

Chimica biologica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (seconda parte).
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (seconda parte).
Farmacologia e farmacognosia.
Un insegnamento complementare.

Anno 4°:

Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (terza parte).
Tecnica e legislazione farmaceutica.
Un insegnamento complementare.

Art. 60.

I diplomati in farmacia, i laureati in chimica ed i laureati in chimica industriale, aspiranti alla laurea in farmacia, sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di frequentare i corsi e gli esercizi (quelli di chimica farmaceutica e tossicologica per un biennio), di superare gli esami non sostenuti durante i corsi della conseguita laurea e di compiere la pratica farmaceutica prescritta per la laurea in farmacia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1936-XV, n. 2446.

Determinazione di confini fra i comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione e Panicale, in provincia di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità di determinare i confini fra i comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione e Panicale nei tratti compresi fra le rive del lago Trasimeno, tali tratti di confine non essendo attualmente accertabili;

Veduta la deliberazione del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Castiglione del Lago in data 31 marzo 1936-XIV, nonchè quelle dei podestà di Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno e Magione rispettivamente in data 13 marzo, 19 giugno, 2 ed 8 luglio 1936-XIV;

Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Perugia in adunanza del 23 febbraio 1935-XIII;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 10 novembre 1936-XV, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I confini fra i comuni di Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione e Panicale sono determinati, nei tratti compresi fra le rive del lago Trasimeno, in conformità del progetto redatto dall'ingegnere capo reggente dell'Ufficio tecnico del catasto di Perugia e vistato, addì 19 febbraio 1936-XIV, dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del Genio civile.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 382, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1936-XV, n. 2447.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Compagnie riunite del SS.mo Sacramento della Cattedrale e S. Cristina La Vecchia sotto il titolo dei Rossi », in Palermo.

N. 2447. R. decreto 21 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Compagnie riunite del SS.mo Sacramento della Cattedrale e S. Cristina La Vecchia sotto il titolo dei Rossi », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1937 - Anno XV.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 123.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1948, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-lituano stipulato in Roma il 22 settembre 1936-XIV, per regolare gli scambi commerciali tra i due Paesi e i pagamenti relativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1937-XV, n. 124.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione degli edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 125.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, fino al quantitativo di otto quintali netti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 126.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 127.

Proroga al 30 giugno 1940 del termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo ed in Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visti il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole nei compartimenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del decreto-legge stesso;
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli e le successive disposizioni integrative;
Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 467, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1238, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1936 il periodo di funzionamento dell'Alto Commissariato anzidetto;
Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 207, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 681, col quale venne prorogato al 30 giugno 1937, il termine di funzionamento dei Provveditorati suddetti, ad eccezione del funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1936 al registro 10 Lavori Pubblici, foglio 292 col quale, in dipendenza della cessazione del funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, a decorrere dal 1° luglio 1936, i servizi concernenti l'esecuzione delle opere pubbliche disimpegnate dall'Alto Commissariato stesso, furono devoluti al Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;
Ritenuta la necessità di prorogare ancora fino al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento soltanto del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo e di quello con sede in Cagliari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato al 30 giugno 1940 il periodo di funzionamento di quei Provveditorati che sono stati istituiti con sede in Palermo e in Cagliari, per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Isole della Sicilia e della Sardegna e di cui ai nn. 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Rimangono ferme le facoltà e le attribuzioni ad essi conferite col citato Regio decreto-legge e con le successive disposizioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore col 1° luglio 1937 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 128.

Assegnazione di sette amministratori giudiziari al Tribunale di Imperia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 995;
Visti il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595, e gli articoli 1 e 18 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Tribunale di Imperia sono assegnati sette amministratori giudiziari.

Il relativo ruolo sarà formato secondo le norme concernenti la costituzione dei ruoli degli amministratori giudiziari, stabilite con la legge 10 luglio 1930, n. 995, e col R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1937-XV, n. 129.

Attribuzione della denominazione « Agliana » alla frazione capoluogo del comune di Agliana, in provincia di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 22 agosto 1936-XIV, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Agliana chiede che alla frazione capoluogo del comune stesso venga attribuita la denominazione unica di « Agliana », in sostituzione di quelle di « San Piero » e « San Niccolò »;
Veduta la relativa deliberazione commissariale in data 23 settembre 1936-XIV;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pistoia, in adunanza del 20 novembre 1936-XIV;
Ritenuto che la domanda surriferita trova giustificazione nel fatto che i già distinti agglomerati di San Piero e San Niccolò, per lo sviluppo edilizio, costituiscono ormai un'unica frazione nella quale ha sede l'ufficio comunale;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla frazione capoluogo del comune di Agliana è attribuita la denominazione unica di « Agliana » in sostituzione di quelle di « San Piero » e « San Niccolò ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 114. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 febbraio 1937-XV.

Scioglimento degli organi dell'amministrazione straordinaria e del Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto 7 novembre 1935-XIV con il quale il Ministro per l'agricoltura e le foreste scioglieva il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) e nominava il sig. cav. Giovanni Roccardi commissario governativo della Cassa stessa;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sottoporre in straordinaria amministrazione della predetta Cassa rurale alle norme di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione dell'Azienda rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Gli organi dell'amministrazione straordinaria ed il Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Media dei cambi e dei titoli

del 22 febbraio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,98
Francia (Franco)	88,45
Svizzera (Franco)	433,75
Argentina (Peso carta)	5,70
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,24
Danimarca (Corona)	4,151
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6725
Olanda (Fiorino)	10,3975
Polonia (Zloty)	359,70
Svezia (Corona)	4,794
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	71,575
Id. 3,00 % (Lordo)	55,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,925
Rendita 5 % (1935)	91,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,05
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Media dei cambi e dei titoli

del 23 febbraio 1937-XV.

S. U. America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,98
Francia (Franco)	88,40
Svizzera (Franco)	433,75
Argentina (Peso carta)	5,71
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2050
Cecoslovacchia (Corona)	66,29
Danimarca (Corona)	4,151
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6725
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,70
Svezia (Corona)	4,794
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,725
Id. 3,50 % (1902)	71,675
Id. 3,00 % (Lordo)	55,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,175
Rendita 5 % (1935)	91,375
Obbligaz. Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scad. 1940	101,475
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,55
Id. id. 4 % - Id. 15-2-1943	91,975
Id. id. 4 % - Id. 15-12-1943	91,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,90

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di nuove ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 2 gennaio 1937-XV è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Rescaldina, provincia di Milano.

(543)

Si comunica che il giorno 1° dicembre 1936-XV, è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Agrigento n. 4, provincia di Agrigento.

(544)

Si comunica che il giorno 19 novembre 1936-XV è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Borgata Pietralata, provincia di Roma.

(545)

Si comunica che il giorno 19 dicembre 1936-XV è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Passo di Mirabella, provincia di Avellino, in sostituzione del servizio fonotelegrafico che è stato soppresso.

(546)

Si comunica che il giorno 16 dicembre 1936-XV è attivato il servizio fonotelegrafico nella Ricevitoria postale di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano.

(547)

Si comunica che il giorno 30 dicembre 1936-XV è attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Marano sul Panaro, provincia di Modena, in sostituzione del servizio fonotelegrafico che è stato soppresso.

(548)

Si comunica che il giorno 9 gennaio 1937-XV è attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Cocumola, provincia di Lecce.

(549)

Si comunica che il giorno 9 gennaio 1937-XV è attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Palazzolo Milanese, provincia di Milano sul circuito 915.

(550)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi della straordinaria amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Camillo Pizzuti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale « S. Sisto Papa Martire » di Bellegra (Roma) ed i signori Francesco Pompili fu Filippo, Guido Spoletini di Agostino e Domenico Gaetani di Antonio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(571)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario, del commissario aggiunto e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, in corso di pubblicazione, con il quale si è disposta la incorporazione del Monte dei pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma e si è inoltre provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma;

Dispone:

L'on. marchese Giorgio Guglielmi, senatore del Regno, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Roma ed i signori conte Guido Pasolini, conte dott. Pio Albertazzi e comm. rag. Alfredo Maraldi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza; l'uno e gli altri con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il cav. di gr. cr. dott. Luigi Maggioni è nominato commissario aggiunto per l'amministrazione dell'Istituto anzidetto, con l'incarico di coadiuvare il commissario straordinario e di sostituirlo, a tutti gli effetti, in caso di impedimento o di assenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(583)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Todi (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo del 25 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 febbraio 1937-XV, n. 32, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Todi, società anonima a capitale illimitato con sede in Todi (Perugia);
Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il comm. dott. Girolamo Castello è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della predetta Banca popolare cooperativa di Todi ed i signori Cappelletti Colombo, ing. Mazzi Francesco e Morghetti Carlo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del decreto stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli a n. 8 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1516, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili presso il Ministero delle comunicazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, concernente aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;
Visto il decreto 3 ottobre 1936 del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;
Visto il R. decreto-legge in data 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, recante talune agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV, già autorizzati con decreto di S. E. il Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV;
Considerato che nessun concorso venne, a suo tempo, indetto e poi sospeso per la nomina a posti vacanti nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e che, pertanto, non è applicabile, al presente concorso, l'art. 2 del citato R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;
Ritenuto che nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale suddetto è stata raggiunta la percentuale d'invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 8 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).
Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di propria mano,

al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) certificato di studi ovvero altro documento comprovante che il candidato sa leggere e scrivere;

b) estratto dall'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per tutti coloro che sono stati richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze di carattere eccezionale.

Tale beneficio si applica anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze anzidette, i quali, all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso, non si trovino più in servizio militare.

Tale limite è elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi di guerra, o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

2° per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, se, tanto gli uni quanto gli altri, risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di 4 anni:

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti della causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e che gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di iscrizione al Partito nazionale fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi, per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935.

Per gli iscritti al Partito nazionale fascista da data posteriore al 28 ottobre 1922, il suddetto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposti al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

f) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

h) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che siano stati richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze di carattere eccezionale o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra 1915-1918 produrranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare dell'anno 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati o i feriti per la causa stessa ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (su carta bollata da L. 4) da rilasciarsi dalle competenti Autorità.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle Autorità marittime competenti;

i) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio: tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

k) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c)* *d)* *f)* e *g)* non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)* ed *h)* — primo comma — dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c)*, *d)* e *g)* un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I candidati che proveranno di essere stati richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze di carattere eccezionale, tanto se si trovino ancora sotto le armi all'atto della presentazione delle relative domande di ammissione al concorso quanto se risultino nuovamente congedati, potranno ottenere la chiesta ammissione anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi a posti di inserviente in prova.

Art. 5.

I candidati dovranno far pervenire la domanda e i documenti entro il termine previsto e non dovranno fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni.

I candidati, i quali, nel termine prescritto, faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non completi o non regolari, potranno ugualmente - a giudizio insindacabile della Amministrazione - essere ammessi al concorso dopo che essi avranno completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

A coloro che risiedono nelle Colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente entro il termine che verrà all'uopo indicato caso per caso, dall'Amministrazione.

Per tali documenti che risultassero incompleti o irregolari l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al precedente capoverso.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un capo divisione amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, presidente;

due funzionari di gruppo *A* o *B*, di grado non inferiore al 9° dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dei quali uno espleterà le mansioni di segretario.

Art. 7.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di voti verranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, con l'osservanza, però, delle disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del R. decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, numero 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777 e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, numero 1172, avvertendo, peraltro, che essendo stata già raggiunta nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, la percentuale d'invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, non potranno essere attribuite le preferenze previste dall'articolo di legge suddetto.

Art. 8.

I concorrenti che risulteranno idonei, in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni dovranno essere sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18 e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, nonchè all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

(446)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il bando di concorso in data 29 maggio 1935 per i posti vacanti di veterinario condotto in provincia di Bari;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso bandito dalla Regia prefettura di Bari per i posti vacanti di veterinario condotto:

1. Dott. De Benedittis Domenico . . voti 16,11 su 50
2. » Cianciotta Antonio . . . . » 15 — »
3. » Giudice Roberto . . . . » 12,22 »
4. » Camboni Salvatore . . . . » 10 — »
5. » Nezi Salvatore . . . . » 8,66 »
6. » Boscia Donato . . . . » 7,55 »
7. » Di Muzio Potito . . . . » 7,44 »
8. » Angiuli Raffaele . . . . » 6,66 »
9. » Rosa Giovanni . . . . » 3 — »
10. » Di Geso Vito Giacomo . . . . » 2,77 »

Il presente decreto, ad ogni effetto di legge, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Bari, e per otto giorni consecutivi all'albo dei Comuni interessati e a quello della Regia prefettura di Bari.

Bari, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti gli atti relativi al concorso per due posti di veterinario condotto in provincia di Bari, indetto in data 29 maggio 1935;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, essi intesero concorrere;

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale è stata approvata la graduatoria della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi indicate dai concorrenti in ordine di preferenza, i seguenti:

1. Dott. De Benedittis Domenico per la condotta zooiatrica di Bisceglie;
2. Dott. Cianciotta Antonio per la condotta zooiatrica di Cassano Murge.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bari, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(580)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.